



COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO

Via Roma n. 125 – 08029 Siniscola

Tel. 0784/870838 – 870868 - fax 0784/878300

Ordinanza n. 74/18

Ordinanza del Sindaco

Oggetto: Ordinanza per la limitazione dell'ingresso all'interno della Pineta litoranea di Capo Comino/Berchida, finalizzata alla riduzione del rischio incendi.

Il Sindaco

Visto il piano di protezione civile comunale per le emergenze rischi incendi di interfaccia e idrogeologico;

Considerato:

- che l'area di Capo Comino/Berchida, in corrispondenza della Pineta litoranea, presenta, per ubicazione, copertura vegetale e accessibilità, un alto potenziale di pericolo per il rischio incendi;
- che la pista interna al Cantiere forestale, non presenta i requisiti di sicurezza che consentano un intenso traffico veicolare, accertata che la stessa è carente di piazzole di scambio, priva di banchine e in contiguità con il soprassuolo forestale;
- che la citata viabilità interna presenta oltremodo un unico accesso al Cantiere, che genera criticità nella gestione delle potenziali evacuazioni dal sito, caratterizzato da alto rischio incendi;
- che, pertanto, è urgente e necessario, come misura cautelativa, disciplinare le modalità di accesso e di uso turistico dell'intero compendio forestale di Capo Comino/Berchida;

Viste:

1. la determinazione del Servizio pianificazione urbanistica e gestione del territorio del Comune di Siniscola n. 209 del 19 luglio 2018;
2. la nota dell'Agenzia regionale Forestas del 13 aprile 2018, prot. n. 2959;

Ravvisata dunque l'urgente necessità di procedere a regolare l'accesso al territorio litoraneo compreso tra il Faro di Capo Comino e la Foce del Rio Berchida, segnalando al contempo, alle Autorità competenti, l'evolversi dei potenziali eventi di rischio, delle necessità conseguenti al rischio e al potenziale innesco di incendi;

Visti:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", così come modificata dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100, e dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
- l'art. 108, lett.c), capoverso 2 e 4, D.lgs. 31.03.1998, n. 112;
- l'art. 54, comma 4, D.lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

Sentito il Responsabile del Servizio Urbanistica e di Protezione Civile Comunale;

Considerato, infine, che stante l'urgenza di provvedere, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990;

Ordina

- A) sono chiuse al traffico veicolare le piste di servizio che dal Faro di Capo Comino portano alla Pineta litoranea, e sino alla foce del Rio di Berchida, ad esclusione dei veicoli che si dirigono al parcheggio comunale situato nelle adiacenze del cancello di ingresso del Cantiere Forestale;
- B) è vietata la sosta lungo il tratto di strada che dal Faro porta al parcheggio;
- C) è consentito l'accesso:
 - ai pedoni, anche muniti di bicicletta;
 - ai mezzi di soccorso antincendio;
 - agli operatori e ai mezzi dell'Agenzia regionale Forestas;
 - ai servizi autorizzati mediante Bus Navetta;
 - ai veicoli dei soggetti titolari di proprietà private, con un unico accesso dalla viabilità interna del cantiere forestale;
 - agli operatori e ai veicoli in servizio del Comune di Siniscola, di Polizia, Forze Armate, Protezione Civile e Compagnia Barracellare;
- D) di attivare, ai fini della presente ordinanza i seguenti soggetti: la Polizia Locale, la compagnia Barracellare, l'Ufficio Tecnico Comunale, l'Agenzia regionale Forestas per il Cantiere forestale di Berchida/Capo Comino e i presidi territoriali di zona della protezione civile;

Avverte

che l'inosservanza della disposizione prevista nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 - art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Dispone

che la presente ordinanza:

- sia preventivamente comunicata al Sig. Prefetto di Nuoro, come previsto dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- sia trasmessa alla Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico comunale, alle Forze dell'Ordine, alla Direzione Generale della Protezione Civile Regionale;
- sia resa nota alla cittadinanza mediante:
 - a. pubblicazione all'Albo pretorio informatico;
 - b. pubblicazione sul sito Internet del Comune;
 - c. affissione all'ingresso dei luoghi oggetto della presente Ordinanza;

Dà mandato

al comando di Polizia Municipale e agli agenti della Forza Pubblica, per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni previste dal già citato art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in caso di accertata violazione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari ai sensi della L. n. 241/1990, oppure, in via alternativa, ai sensi del DPR n. 1199/1971, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni, sempre dalla notificazione o dalla conoscenza del presente provvedimento, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

Dal Palazzo Comunale, addì 8 agosto 2018

Il Sindaco
Gian Luigi Farris



